

**XXXIV Congresso Nazionale Forense
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione

**ANALISI DEI CONTENUTI DI UNA EVENTUALE PROPOSTA
NORMATIVA CONCERNENTE LA FIGURA DEL COSIDDETTO
AVVOCATO MONOCOMMITTENTE**

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. EDOARDO FERRARO
(DELEGATO DEL FORO DI PADOVA)**

Mozione in tema di avvocato collaboratore continuativo di altro avvocato o studio legale: c.d. "avvocato monomandatario"

Premesso che

1. l'evoluzione della professione di avvocato ha visto, soprattutto negli ultimi anni, un aumento esponenziale della figura dell'avvocato-collaboratore (anche detto "monomandatario"), ovvero di quell'iscritto all'albo degli avvocati la cui prestazione lavorativa si sostanzia quasi completamente nella collaborazione con un altro avvocato o uno specifico studio legale;
2. da un esame della realtà della professione forense, il numero dei colleghi che svolgono la propria attività quali collaboratori "monomandatari" è sicuramente vicino ad una percentuale del 40%, superiore a quella di alcuni studi che ritengono si aggiri attorno al 5-6%;
3. tale realtà, inquadrabile come un rapporto di para-subordinazione, secondo gli indici presuntivi di tale rapporto elaborati dalla giurisprudenza quali la soggezione al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del *dominus*, si scontra con le disposizioni di cui alla Legge n. 247 del 2012, che prevede rigide norme di incompatibilità nei confronti dei rapporti di subordinazione;
4. è evidente la necessità di trovare una soluzione ad una incompatibilità tra la situazione reale della professione e le disposizioni legislative, anche e soprattutto per disciplinare la figura dell'avvocato-collaboratore, definire il ruolo dello stesso e garantirgli adeguati strumenti di tutela;
5. inoltre, non ci si può nascondere che i rischi di una mancata presa di posizione in relazione a

tale argomento possono essere tali da comportare una qualificazione per via giudiziaria o comunque politica che porti, per ragioni di spesa, costi e gestione, al collasso dell'attuale sistema di collaborazioni negli studi legali.

Tutto ciò premesso, si propone di:

- superare l'impianto normativo proposto dal disegno di legge n. 4408 - Camera dei Deputati (a firma Gribaudo e altri), che prevede una qualificazione dell'avvocato-collaboratore troppo simile a quella di un mero dipendente, non garantendo la necessaria autonomia ed indipendenza che comunque deve ritenersi essenziale anche per quanto riguarda il tale figura professionale;
- definire in modo specifico che, nonostante vi sia un rapporto di parasubordinazione, tale circostanza non comporti l'incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato;
- definire in via normativa, con l'inserimento nella Legge n. 247 del 2012, i requisiti minimi di tutela per l'avvocato-collaboratore nell'ambito del rapporto contrattuale, che devono riguardare:
 - ✓ la durata del contratto (a tempo determinato o indeterminato);
 - ✓ la quantificazione a livello nazionale del compenso minimo per l'attività di collaborazione, se non con l'indicazione di un importo specifico, almeno con l'indicazione di un parametro che consenta l'individuazione di un importo equo (a mero titolo di esempio si potrebbe prendere il parametro della soglia di povertà, aumentato del 75%, ovvero il parametro orario di 9 € che l'attuale governo ha individuato in alcuni studi come base per indicativo di un minimo salariale dignitoso);
 - ✓ le garanzie in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
 - ✓ l'eventuale possibilità di svolgere anche attività in proprio e non solo quale collaboratore;
 - ✓ l'impossibilità di svolgere il ruolo di collaboratore per più committenti.

Si propone perciò di modificare il testo della legge 247/2012 come di seguito indicato:

A) Modifica del comma 1, lettera d) dell'art. 18 della legge 247/2012

Aggiungere, dopo le parole: "attività di lavoro subordinato" il seguente periodo: "*, salvo quanto previsto per i rapporti di collaborazione previsti dall'art. 23 bis*".

B) Inserimento dell'art. 23 bis nella Legge 247 del 2012

Art. 23 bis - Rapporti di collaborazione con lo studio legale

- 1. Il rapporto di collaborazione dell'avvocato che svolga esclusivamente la professione forense per altro avvocato, studio legale, associazione tra professionisti o per società di avvocati, è regolato da un contratto di collaborazione, e deve avere forma scritta.*
- 2. Il contratto di collaborazione può essere a tempo indeterminato o determinato. In ogni caso,*

le parti hanno facoltà di recesso con congruo preavviso che deve essere previsto anche in caso di mancato rinnovo del rapporto alla scadenza convenuta.

- 3. Il contratto di collaborazione deve prevedere un trattamento economico a favore dell'avvocato collaboratore che sia proporzionato all'opera da questi prestata per la controparte e comunque non inferiore all'importo individuato annualmente dall'ISTAT per definire la soglia di povertà, aumentato del 75%.*
- 4. Il contratto di collaborazione deve prevedere clausole a tutela della malattia, la maternità e/o paternità e il riposo nel corso dell'anno dell'avvocato collaboratore.*
- 5. L'avvocato collaboratore, salvo specifico patto contrario, non può assumere incarichi in conto proprio. Ove le parti convengano che l'avvocato collaboratore possa assumere incarichi in proprio, il compenso di cui al comma 3 potrà essere ridotto ma comunque mai essere inferiore all'importo individuato annualmente dall'ISTAT per definire la soglia di povertà.*
- 6. Il contratto di collaborazione deve essere comunicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'avvocato collaboratore.*
- 7. Ogni controversia in relazione all'interpretazione, all'esecuzione o comunque inerente al contratto che dovesse insorgere tra le parti dovrà essere preceduta dal tentativo di conciliazione avanti il Consiglio dell'Ordine di cui al comma 6.*
- 8. Ogni violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce violazione deontologica ai sensi dell'art. 20 del Codice Deontologico Forense.*

Tutto ciò premesso e considerato

l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell'interesse del Paese,

dà mandato

al CNF, all'Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso le Camere ed il governo l'approvazione di un detto percorso normativo che intervenga in modifica della disciplina vigente.

(Firmato Digitalmente)
Avv. Edoardo Ferraro